CAMERA DEI DEPUTATI N. 2020

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 1° agosto 1984 (Stampato n. 684)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SPITELLA, VALITUTTI, ARGAN, PANIGAZZI, MEZZAPESA, SAPORITO

—

Istituzione dell'Istituto superiore per la numismatica con sede in Roma

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 agosto 1984

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito in Roma, nella sede del complesso monumentale demaniale S. Michele, l'Istituto superiore per la numismatica.

L'Istituto è organo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

L'Istituto superiore per la numismatica esplica funzioni in materia di:

a) documentazione delle cose di interesse numismatico;

b) pubblicazioni inerenti alle cose di cui alla precedente lettera;

c) restauro di materiale numismatico a scopo di studio;

d) formazione professionale e aggiornamento tecnico-scientifico del personale dell'amministrazione.

ART. 3.

All'Istituto possono essere destinati le raccolte ed i depositi attualmente esistenti presso la Soprintendenza archeologica di Roma, nonché le raccolte in atto presso altri istituti statali aventi sede in Roma, compresi gli eventuali depositi.

L'Istituto è autorizzato ad accogliere con le forme di legge depositi e donazioni. All'Istituto può essere destinato materiale numismatico ceduto allo Stato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 2 agosto 1982, n. 512, salvo esplicita destinazione contraria dei danti causa.

ART. 4.

Per il funzionamento dell'Istituto si provvederà con personale compreso nelle attuali dotazioni organiche complessive del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contingenti di personale da destinare, con riguardo alla loro specializzazione e in via organica, all'Istituto verranno determinati con la procedura prevista dall'articolo 51 del decreto indicato al comma precedente.

ART. 5.

L'Istituto è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

ART. 6.

L'Istituto superiore è retto da un comitato di gestione composto da:

a) il direttore dell'Istituto, presidente;

b) i direttori dei laboratori ed il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro;

d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'Istituto, eletti dal personale stesso secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

I componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Nell'ambito dell'Istituto è istituito un servizio amministrativo che esercita le funzioni indicate dall'articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa; al servizio è preposto un funzionario del ruolo direttivo amministrativo in servizio che riveste la qualifica più elevata.

ART. 7.

L'ordinamento interno dell'Istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un servizio amministrativo,

è stabilito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore.

Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa dell'Istituto superiore si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.